

INDENNITA' DI MOBILITA'

Applicabilità del meccanismo di adeguamento previsto per l'integrazione salariale

di Clarenza Binetti

Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro
Sentenza 20 settembre 2007
(Giudice Baldi)

* * * * *

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO (*Omissis*)

Con ricorso depositato in data 23.04.2007 (...) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe che disponeva il pagamento in favore della parte opposta della somma di € 607,60, oltre accessori e spese del procedimento monitorio, a titolo di rivalutazione dell'indennità di mobilità per il periodo 1.01.1999-31.12.1999.

A sostegno dell'opposizione l'ente previdenziale contestava la fondatezza della pretesa attorea atteso che la questione era stata già risolta dalla Suprema Corte in senso negativo secondo un'interpretazione che aveva tenuto conto delle indicazioni della Corte costituzionale. (...) concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione con la revoca del decreto ingiuntivo emesso.

Fissata l'udienza di discussione si costituiva in giudizio la parte opposta evidenziando che la domanda proposta in sede monitoria traeva origine da un'applicazione diretta di norme concernenti la rivalutazione dell'indennità di mobilità,

per cui concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto.

All'udienza di discussione del 20.09.2007, ribadite dai procuratori delle parti costituite le conclusioni come riportate in atti, la causa veniva decisa con la lettura dell'allegato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata e, pertanto, va respinta con conseguente conferma del provvedimento emesso in sede monitoria che va dichiarato esecutivo. La questione all'odierno esame attiene alla sussistenza o meno di un meccanismo di rivalutazione dell'indennità di mobilità di cui alla L. n. 223 del 1991. L'art. 7 della legge appena citata prevede, per i lavoratori collocati in mobilità ai sensi di quanto dispongono le altre norme della medesima legge, la corresponsione di un'indennità da calcolarsi in misura percentuale del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo variabile in relazione all'età del lavoratore. Il comma 3 dell'art. 7 stabiliva per l'indennità in questione un meccanismo di adeguamento al costo della vita ancorato all'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti nel senso che, come recita la norma, la prima sarebbe aumentata in misura pari all'aumento della seconda dal 1° gennaio di ogni anno. Questo sistema di adeguamento è, però, venuto meno dal

momento che, in seguito al protocollo d'intesa del 31.07.1992 fra Governo e parti sociali, il sistema dell'indennità di contingenza (la scala mobile) è cessato determinando, evidentemente, la conseguente caducazione dell'adeguamento dell'indennità di mobilità ancorato a quel meccanismo.

Il problema dell'adeguamento monetario dell'indennità di mobilità, quindi è rimasto finora irrisolto in quanto, come ha ripetutamente sancito la Suprema Corte, nemmeno si può collegarlo, come avevano fatto alcuni giudici di merito, all'adeguamento che la legge prevede per il trattamento straordinario di integrazione salariale. Il criterio di adeguamento automatico di cui all'art.1, comma 5, D.L. n. 299 del 1994 si riferisce, secondo il giudice di legittimità, esclusivamente al trattamento straordinario di integrazione salariale. Inoltre, a dire del giudice supremo, il legislatore, sempre nel D.L. 299/94, ha dettato specifiche disposizioni pure per l'indennità di mobilità diverse da quelle stabilite per l'integrazione salariale e, pur intervenendo sulla L. 223/91, non ha inciso sul citato art. 7 di quest'ultima legge: ciò renderebbe, evidente la precisa volontà di tenere e disciplinare diversamente gli istituti con conseguente inapplicabilità all'indennità di mobilità del meccanismo di adeguamento previsto per l'integrazione salariale (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 30.07.2001, n.10379 e nello stesso senso più recentemente Cass. civ., Sez. lav., 8.05.2004, n. 8805 e Cass. civ., Sez. lav., 13.05.2004, n. 9142). Va anche aggiunto che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 184 del 2000, investita della questione di incostituzionalità del sistema differenziato appena richiamato, ha escluso la violazione di precetti costituzionali sia rilevando la diversità dei due istituti sia evidenziando che il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, può, ma non è vincolato, ad intervenire per concedere anche all'indennità di mobilità un meccanismo di rivalutazione

identico a quello esistente per la cassa integrazione straordinaria.

Questo giudice condivide ed ha fatto proprio in precedenti pronunce l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte laddove il riferimento normativo preso in considerazione dalla parte è stato soltanto quello riguardante l'adeguamento dell'indennità di mobilità ancorato all'adeguamento automatico del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Nel caso concreto, però, la prospettazione attorea (in senso sostanziale) di partenza è differente dal momento che il riferimento normativo indicato non è quello solito, riguardante la cassa integrazione guadagni straordinaria, ma la disciplina legislativa attinente alla disoccupazione involontaria.

Nell'affrontare il problema dell'adeguamento dell'indennità di mobilità non si può prescindere da una decisiva considerazione, ovvero sia che l'indennità in argomento rappresenta una misura di sostegno economico in favore di soggetti che hanno perso il lavoro e che siano alla ricerca di una nuova occupazione. Stante la sua finalità, allora, è naturale ritenere che questo tipo di emolumento assistenziale, come già messo in luce da parte della dottrina previdenziale, non è altro che un particolare trattamento di disoccupazione, riservato ai lavoratori licenziati collettivamente da imprese di determinate dimensioni, di determinati settori produttivi e con determinate caratteristiche. Deve anche ritenersi che questo concetto fosse ben chiaro al legislatore del 1991 visto che la disposizione contenuta nel comma 12 dello stesso articolo 7 L. n. 223 del 1991 espressamente stabilisce che l'indennità di mobilità *“è regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile...”*.

In sostanza è lo stesso legislatore che ha riconosciuto che l'indennità di mobilità rappresenta, di fatto, un trattamento di

disoccupazione e la riprova di ciò è data dal fatto che la sua riscossione sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione (cfr. art.7, comma 8, L. n.223 del 1991).

Fra le norme che disciplinano l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e che, pertanto, per espressa previsione legislativa si estendono all'indennità di mobilità, vi è l'art. 3 D.L. n. 299 del 1994, conv. con modifiche nella L. n. 451 del 1994.

Per quel che qui interessa, il comma 2 dell'art. 3 cit. sancisce che *“la disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo unico, comma 2, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e all'art. 1, comma 5, trova applicazione anche al trattamento ordinario di disoccupazione avente decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto”*. L'art. unico, comma 2, della L. n. 427 del 1980, come modificato dall'art. 1 comma 5, D. L. cit. prevede, a sua volta, il tetto massimo dell'importo di integrazione salariale, stabilendo poi, un meccanismo di rivalutazione a partire dall'anno 1995. Poichè, come si è visto, tale meccanismo di rivalutazione si estende anche al trattamento di disoccupazione ordinaria e stante il richiamo che a questa fa la legge per la disciplina dell'indennità di mobilità, è evidente che il medesimo meccanismo va considerato anche per l'adeguamento di questo emolumento.

Risulta, in definitiva, legittima la domanda contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo anche relativamente alla determinazione del quantum peraltro non specificamente contestato dall'INPS. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, in persona del dott. Vincenzo Pio Baldi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1843/07 proposta dall'INPS nei confronti di (...), con ricorso depositato in data 23.04.2007, respinta ogni diversa istanza,

deduzione ed eccezione, così provvede:

a) rigetta l'opposizione e dichiara il decreto esecutivo;

b) condanna l'INPS al pagamento delle spese del giudizio di opposizione liquidate in € 760,00, di cui € 400,00 per onorario, oltre iva e cap.

(Omissis)

*** **

- NOTA -

Sommario: 1. Introduzione - 2. L'indennità di mobilità - 3. La decisione della consulta: presupposti e fondamenti - 4. Il caso di specie - 5. Conclusioni.

1. Introduzione

La sentenza in epigrafe porta all'attenzione del lettore la delicata questione del meccanismo di rivalutazione dell'indennità di mobilità di cui alla L. n. 223 del 1991 *rectius* della possibilità di applicazione analogica delle norme sulla rivalutazione del trattamento straordinario d'integrazione salariale anche all'indennità di mobilità, sulla scorta della previsione normativa esistente fino al 1992 e automaticamente caducatasi a seguito dell'abolizione della scala mobile (indennità di contingenza).

La decisione del Giudice del Lavoro di Foggia ad esame riveste particolare importanza soprattutto perché propositiva di un alternativo percorso logico giuridico - condotto in maniera brillante e parallela a quello promosso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 184/2000 e successivamente a pieno condiviso dalla Suprema Corte di Cassazione - teso a rappresentare la circostanza che anche per l'indennità di mobilità, purchè

ricorrano determinate condizioni, possa essere concessa la rivalutazione.

La sentenza *de quo* ha ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall'I.N.P.S. nei confronti di una lavoratrice che richiedeva il pagamento della somma di € 607,60 a titolo di rivalutazione dell'indennità di mobilità per il periodo 1.01.1999-31.12.1999.

La difesa dell'Istituto previdenziale - che formula richiesta di accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo emesso - si fonda essenzialmente sugli orientamenti della Corte di Cassazione degli ultimi anni nonché sulla stessa decisione della Corte Costituzionale (n. 184/2000).

Il Giudice del Lavoro di Foggia disattendendo ogni previsione, esaminata la questione, confermava il provvedimento emesso in sede monitoria e, dichiarando infondata l'opposizione la respingeva riconoscendo così il diritto alla rivalutazione dell'indennità di mobilità.

2. L'indennità di mobilità'

L'indennità di mobilità denominata anche indennità di disoccupazione di cui alla legge n. 223/1991 consiste in una somma di denaro riconosciuta a quanti abbiano perso il posto di lavoro a seguito di licenziamento purché iscritti nelle liste di mobilità. Essa spetta solo ai lavoratori collocati in mobilità da imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS (art. 16 co. 1 L. 223/91) ossia della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e appartenenti a dati settori produttivi e aventi specifiche dimensioni occupazionali.

Il godimento di tale indennità è dunque subordinato a dati requisiti **soggettivi** ed **oggettivi** nonché ad una particolare procedura che la stessa

azienda deve mettere in atto prima di procedere ai licenziamenti di tutti o parte dei dipendenti.

L'azienda che non può più garantire l'occupazione di tutti o parte dei suoi lavoratori può infatti porli in mobilità ex art. 4 della legge n. 223/1991, individuando il numero delle eccedenze e dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali, alle associazioni di categoria e agli Uffici del lavoro, perché la situazione possa essere adeguatamente valutata.

Solo dopo tale fase l'azienda potrà procedere al licenziamento dei lavoratori ritenuti eccedenti mentre gli Uffici del lavoro procederanno all'iscrizione degli stessi nelle liste di mobilità. Limitatamente alla messa in mobilità a seguito di licenziamento collettivo i lavoratori devono possedere un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi (di cui 6 di lavoro effettivamente prestato con rapporto a carattere continuativo e comunque non a termine secondo il disposto della circolare n. 3 del 2 gennaio 1992).

Il riconoscimento di tale indennità non è automatico ma soggetto - secondo la decisione della Cassazione Sez. Unite - alla presentazione di specifica istanza da parte degli interessati presso ciascuna sede INPS anche territorialmente non competente, a partire dalla quale data decorrerà l'indennità e l'eventuale decadenza¹.

¹ La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di inizio della disoccupazione indennizzabile, così come stabilito dall'articolo 129 del R.D.L. n. 1827/1935. L'articolo 73, secondo comma, del R.D.L. n. 1827/1935 stabilisce che "l'indennità di disoccupazione è corrisposta (e quindi diventa indennizzabile) a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione del lavoro", la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 68° giorno dalla data del licenziamento.

La durata dell'indennità è variabile e determinata sulla base dell'età dei lavoratori al momento del licenziamento e all'ubicazione dell'unità produttiva di appartenenza e, secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 223/1991 spetta per un periodo di 12 mesi, elevato a 24 mesi per coloro che hanno da 40 a 50 anni ed a 36 mesi per coloro che hanno più di 50 anni².

La misura dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 223/1991, è commisurata al trattamento straordinario di integrazione salariale percepito dal lavoratore ovvero che questi avrebbe percepito nel periodo di paga settimanale immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro.

La circolare n. 148 del 13 maggio 1994, ha specificato che per la quantificazione esatta del trattamento straordinario di integrazione salariale occorrerà considerare tutti quegli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, corrisposti con continuità e non collegati all'effettiva presenza al lavoro, statuendo pertanto in tal modo da un lato l'esclusione di tutte quelle somme elargite quale lavoro straordinario, indennità di turno, incentivi sul lavoro svolto ecc... e dall'altro l'inclusione della tredicesima e quattordicesima mensilità, qualora prevista.

L'indennità sarà corrispondente al cento per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale

per i primi dodici mesi³, mentre sarà ridotta all'ottanta per cento dal tredicesimo mese in poi.

All'uopo occorre ricordare che sebbene la L. n. 223/1991 all'art. 7, comma 3, stabilisca che "*l' indennità di mobilità è adeguata, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti*" purtuttavia tale adeguamento non può ad oggi trovare applicazione a seguito dell'abolizione dell'indennità di contingenza (cosiddetta scala mobile) avvenuta nel 1992 in seguito al protocollo d'intesa tra governo e parti sociali e determinata dall'urgente necessità di porre fine al lungo perdurare del peso dell'inflazione quale logica conseguenza della rivalutazione automatica dei salari⁴.

3. La decisione della consulta: presupposti e fondamenti

Ravvisandosi una forte incongruenza tra la statuizione della normativa di riferimento (art. 7 L. 223/91) che rivendicava il diritto alla rivalutazione monetaria dell'indennità di mobilità, l'abolizione del meccanismo automatico di rivalutazione monetaria (scala mobile) cui tale norma faceva inequivocabilmente riferimento, l'adozione del successivo criterio di adeguamento valido solo per il trattamento straordinario

² Essa spetta (art. 7 co. 2) per 24 mesi, per 36 mesi e per 48 mesi, in relazione all'età dei lavoratori che siano licenziati da aziende ubicate nelle aree del Mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

³ Tale importo per i primi dodici mesi è assoggettato a trattenuta ex art 26 L. 28 febbraio 1986, n. 41.

⁴ Il successivo protocollo del 23/07/1993 siglato tra governo, sindacati, e confindustria definisce le nuove regole della politica dei redditi, dell'occupazione, degli assetti contrattuali e delle politiche del lavoro e risulta essere oltremodo interessante poiché si affida ai CCNL il compito di stabilire il meccanismo per l'adeguamento dei salari al costo della vita fino a quel momento affidato alla scala mobile.

d'integrazione salariale di cui all'art. 1 comma 5 D.L. n. 299 del 1994 e le norme costituzionali di cui agli articoli 2, 3, 38 della Costituzione, si adiva la Corte Costituzionale che chiamata a sciogliere tale nodo interpretativo si pronunciava dichiarando: *“infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dell'art. 1, comma 5, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299 e degli artt. 2 e 3, comma 2, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299 (convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 454) e dell'art. 54, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, per le parti in cui, rispettivamente: a) i primi non prevedono per l'indennità di mobilità un meccanismo di rivalutazione identico a quello esistente per la cassa integrazione guadagni straordinaria; b) l'art. 54, comma 12, della legge n. 449 del 1997 citata fissa il rinvio all'indice Istat a decorrere dall'1 giugno 1998 senza nulla disporre per il passato”*.

La Corte era stata invero chiamata a decidere su ben 5 ordinanze di identico contenuto, emesse nel corso di altrettante controversie di lavoro in grado di appello dal Tribunale di Torino che ravvisava la sussistenza dell'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (*Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro*), degli artt. 1, comma 5, 2 e 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 (*Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli*

oneri sociali), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell'art. 54, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*).

Il Tribunale di Torino ha inteso promuovere un giudizio perché venisse a tutti gli effetti riconosciuto il diritto della parte privata a vedersi adeguata l'indennità di mobilità - a decorrere dal 1995 - nella misura dell'80% della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, sulla base del disposto dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, il cui secondo comma è stato modificato dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 299 del 1994.

Tanto anche in considerazione del disposto di cui all'art. 7, comma 3, Legge n. 223 del 1991 che stabilisce che l'indennità di mobilità, calcolata in percentuale del trattamento straordinario di integrazione salariale, venga incrementata ogni anno *“in misura pari all'aumento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti”* oggi divenuta inapplicabile almeno per quella parte riferita all'indennità di mobilità a seguito *in primis* del venir meno della scala mobile e in secondo luogo per la mancata conversione dei decreti-legge 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293 - che prevedevano un adeguamento dell'indennità di mobilità con lo stesso sistema fissato per l'integrazione salariale straordinaria.

Sebbene infatti la legge 13 agosto 1980, n. 427, nel testo modificato dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 299 del 1994, impone che a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno, ad iniziare dal 1995, il *trattamento straordinario di integrazione salariale* venga aumentato

in ragione dell'80% della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nulla dice in merito al trattamento di mobilità, al quale pertanto tale norma non può essere analogicamente applicata non essendo in materia possibile né un'interpretazione analogica né tantomeno estensiva ed a nulla valendo la forzatura di voler richiamare taluni decreti di legge, entrambi oggi decaduti, che disciplinavano contemporaneamente i due istituti.

La discordanza di fondo facilmente ravvisabile tra il trattamento egualitario riservato dalla legge nel periodo antecedente al 31/12/1994 agli istituti dell'indennità di mobilità e del trattamento di integrazione salariale straordinaria a partire dal 1/1/1995 non più rispettato potrebbe trovare facile spiegazione nel riferimento alla differente natura dei due istituti considerati.

La diversità di trattamento non violerebbe infatti il principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione così come sollevato, poiché i due emolumenti hanno obiettivi fra loro diversi, tali da non consentire un confronto: mentre la Cassa integrazione, *“tende a fornire una provvidenza economica al lavoratore che, benché temporaneamente sospeso dal lavoro, è ancora legato da un rapporto contrattuale con l'impresa, l'indennità di mobilità è una sorta di sostegno reddituale per il lavoratore che ha definitivamente perduto il proprio posto, in vista del reperimento di una nuova occupazione.*

L'adeguamento annuale degli importi dell'integrazione salariale allo scopo di fronteggiare l'inflazione si giustifica nell'un caso, in cui il rapporto di lavoro è ancora in corso, e non nell'altro, in cui la provvidenza

rimane ragionevolmente cristallizzata nella misura della liquidazione iniziale”.

Secondo l'interpretazione fornita dalla Corte non si riscontrerebbe alcuna lesione dei parametri costituzionali.

L'articolo 3 infatti non può considerarsi leso poiché il trattamento di integrazione salariale straordinaria non costituisce un idoneo *tertium comparationis*, stante la diversità strutturale dei due istituti. Anche se per entrambi i casi si parla di ammortizzatori sociali (v. sentenza n. 337 del 1992), va sottolineato che la posizione del lavoratore collocato in cassa integrazione è giuridicamente diversa da quella del lavoratore collocato in mobilità: l'uno mantiene ancora il proprio rapporto di lavoro, benché con peculiari effetti, mentre l'altro è già, in sostanza, un disoccupato.

La *ratio* della scelta effettuata dal legislatore e relativa al riconoscimento di un periodico adeguamento solo per il trattamento di integrazione salariale straordinario è da ravvisarsi nel riconoscimento della natura previdenziale dell'emolumento e nella permanenza del rapporto lavorativo solo per quel lavoratore in cassa integrazione.

La sussistenza della Cassa integrazione, infatti, lascia intravedere una prospettiva di una ripresa dell'attività lavorativa, mentre l'iscrizione nelle liste di mobilità, (cui fanno seguito gli effetti previsti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 413 del 1995) implica lo scioglimento definitivo del rapporto di lavoro che giustifica, il diritto di precedenza nell'eventuale ricollocamento previsto dall'art. 8, comma 1, della legge n. 223 del 1991.

Non si configura neppure la violazione ex art. 38 della Costituzione,

poichè tale norma pur prevedendo per il lavoratore la garanzia di “*mezzi adeguati*” alle esigenze di vita in presenza di determinate situazioni che richiedono tutela, non parla affatto della necessità della previsione di un costante adeguamento per quell’emolumento finalizzato a dare al lavoratore un aiuto nei momenti di difficoltà.

Va comunque segnalata una sorta di deroga, al veto che la stessa Corte sembrava aver posto sulla materia *de quo*, facilmente individuabile nella motivazione della sentenza in oggetto ove è possibile leggere: “*Il legislatore, peraltro, nell’esercizio della sua discrezionalità, può evidentemente intervenire per concedere anche all’indennità di mobilità un meccanismo di rivalutazione, identico a quello esistente per la cassa integrazione straordinaria, ma tale scelta non è costituzionalmente vincolata*”.

4. Il caso di specie

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Foggia, sebbene abbia a pieno recepito gli insegnamenti ed i principi desunti dalla decisione della Corte Costituzionale e dal filone giurisprudenziale degli ultimi anni da essa direttamente scaturito⁵, individua

⁵ App. Roma, Sez. lavoro, 08/03/2006 App. Roma, Sez. lavoro, 03/09/2005 App. Roma, Sez. lavoro, 13/07/2005 App. Roma, Sez. lavoro, 13/07/2005 App. Roma, Sez. lavoro, 12/07/2005 App. Roma, Sez. lavoro, 06/06/2005 Cass. civ., Sez. lav., 09/12/2004, n. 23068; Cass. civ., Sez. lav., 14/08/2004, n. 15902; Cass. civ., Sez. lav., 09/07/2004, n. 12772; Cass. civ., Sez. lav., 22/06/2004, n. 11632; Cass. civ., Sez. lav., 13/05/2004, n. 9142; Cass. civ., Sez. lav., 08/05/2004, n. 8805; Cass. civ., Sez. lav., 07/07/2003, n. 10651; Cass. civ., Sez. lav., 30/07/2001, n. 10379; Cass. civ., Sez. lav., 30/07/2001, n. 10379.

in un differente punto di partenza la possibilità di una soluzione diametralmente opposta e favorevole alla rivalutazione dell’indennità di mobilità.

Egli infatti sottolinea la differenza di disciplina tra la **Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria** (istituto strettamente connesso al trattamento straordinario di integrazione salariale) e la **disoccupazione involontaria**.

Nel caso *de quo*, infatti, il nodo da sciogliere non può essere ridotto a quello dell’applicazione analogica anche all’indennità di mobilità della disciplina prevista per il trattamento straordinario di integrazione salariale bensì occorrerà riferirci alla natura della disoccupazione involontaria per meglio stabilire se sia possibile o meno la rivalutazione dell’indennità di mobilità.

Il Magistrato del lavoro confermando la natura dell’indennità di mobilità sottolinea come quest’ultima debba essere considerata quale “*misura di sostegno economico*” elargita in favore di quanti si trovino in difficoltà avendo perso il proprio lavoro, ossia un **emolumento assistenziale**, ovvero un **particolare trattamento di disoccupazione riservato ai lavoratori licenziati collettivamente da imprese aventi dati requisiti dimensionali e dalle particolari caratteristiche anche legate ai settori produttivi e, pertanto, ponibile sullo stesso piano dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria** così come anche esplicitato dall’art. 7 comma 12 della legge n. 223/1991⁶.

⁶ L’art. 7 comma 12 della legge n. 223/1991 così recita: “*L’indennità prevista dal presente articolo è regolata dalla normativa che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile, nonché dalle*

Per altro verso si deve considerare che in quanto equiparabile al trattamento di disoccupazione la sua riscossione sostituisce qualsiasi altra prestazione di disoccupazione così come confermato dall'art. 7 comma 8 L. 223/1991⁷.

A questo punto, stabilita la connessione dell'istituto dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria con quello della indennità di mobilità e di converso estesa l'applicabilità dell'una disciplina anche all'altro istituto, l'attenzione può spostarsi sull'analisi delle norme che curano l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e pertanto alla statuizione di cui all'art. 3 c. 2 D.L. n. 299/1994 convertito con modifiche nella L. 451/94: *“la disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo unico c. 2 L. 427/1980 e art. 1 c. 5 trova applicazione anche al trattamento ordinario di disoccupazione avente decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto”*.

Considerata la previsione del tetto massimo di integrazione salariale per la cui quantificazione si dovrebbe far riferimento ad un meccanismo di rivalutazione estendibile anche al trattamento di disoccupazione ordinaria le cui norme, come già visto, sono applicabili anche all'indennità di mobilità *“è evidente che il medesimo meccanismo va considerato anche per l'adeguamento di questo emolumento”*.

Il Giudice del Lavoro di Foggia pertanto non basa la motivazione della

sua sentenza su quello che *prima facie* sembrerebbe essere il ragionamento seguito dal magistrato della corte d'appello di Roma nella decisione del 12/04/2001: *“L'indennità di mobilità deve essere rivalutata all'1 gennaio di ogni anno ex art. 7, comma 3, l. 23 luglio 1991 n. 223 in quanto la soppressione dello strumento di rivalutazione, indicato dalla norma nell'indennità di contingenza (Protocollo 31 luglio 1992), non determina il blocco dell'adeguamento; detto adeguamento deve operare nella stessa misura prevista per l'integrazione salariale, potendosi estendere alla mobilità il disposto della l. 19 luglio 1994 n. 451 che introduce, per l'integrazione salariale, il criterio della rivalutazione sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo”*.

Un alternativo percorso avrebbe potuto essere offerto dalla puntuale analisi delle norme di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, che prevedeva nel suo testo originario che il trattamento straordinario di integrazione salariale fosse aggiornato annualmente, a partire dal 1° gennaio 1981, *“in misura pari all'80% dell'aumento della indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti maturato nell'anno precedente”* e dall'art. 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che nel regolare l'adeguamento dell'indennità di mobilità, si richiamava al medesimo criterio, facendo così emergere l'intenzione del legislatore di voler regolare *ab origine*, in maniera uniforme i due differenti trattamenti previdenziali almeno per l'aspetto strettamente connesso ai criteri di rivalutazione.

Tanto ulteriormente confermato dall'esistenza di due decreti-legge (decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237 e

disposizioni di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88”.

⁷ L'art. 7 comma 8 L. 223/1991 così dispone: *“L'indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione nonché le indennità di malattia e di maternità eventualmente spettanti”*.

20 maggio 1992, n. 293) entrambi decaduti per mancata conversione, che stabilivano, un identico criterio di aggiornamento sia per l'indennità di mobilità che per l'integrazione salariale straordinaria.

E' chiaro che anche in assenza di una norma specifica rimanendo palese l'intenzione del legislatore di voler disciplinare i due differenti istituti in maniera analoga, sarebbe stato possibile giustificare la rivalutazione anche per l'indennità di mobilità, fermo restando lo spiraglio di modifica che la decisione della Consulta rilascia quando asserisce che *"il legislatore, peraltro, nell'esercizio della sua discrezionalità, può evidentemente intervenire per concedere anche all'indennità di mobilità un meccanismo di rivalutazione, identico a quello esistente per la cassa integrazione straordinaria, ma tale scelta non è costituzionalmente vincolata"*.

4. Conclusioni

La questione della rivalutazione dell'indennità di mobilità rimane sicuramente ad oggi ancora aperta sebbene resti fermo il principio di esclusione promosso da copiosa giurisprudenza di legittimità e merito che riconosce invero un'incidenza sull'indennità di mobilità solo per via indiretta della rivalutabilità dei massimali del trattamento straordinario di integrazione salariale. Così Cass. civ., Sez. lav., 14/08/2004, n. 15902: *"Il criterio di adeguamento automatico posto dall'art. 1, quinto comma, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451, riguarda unicamente il trattamento straordinario di integrazione salariale e solo indirettamente, quanto alla*

rivalutabilità dei massimali del relativo trattamento, incide anche sull'indennità di mobilità, secondo una scelta di politica sociale del legislatore, che ha inteso offrire al lavoratore collocato in cassa integrazione (ancora occupato in un'azienda in crisi ovvero soggetta a processi di ristrutturazione) una tutela leggermente maggiore rispetto a quella assicurata al lavoratore in mobilità (disoccupato e avviato ad un possibile collocamento, seppur differenziato perché disciplinato in termini più favorevoli), la cui compatibilità con gli artt. 3 e 38 Cost. è stata affermata da Corte Cost. n. 184 del 2000, rilevandosi che la differenziazione risponde a una scelta discrezionale del legislatore e che non vi è un'esigenza costituzionale che imponga la rivalutabilità dell'indennità di mobilità oltre alla rivalutazione dei suddetti massimali. L'approvazione della legge n. 144 del 1999, contenente la delega al governo a introdurre l'adeguamento annuale nella misura dell'80% dell'indennità di mobilità, induce inoltre ad escludere che esistesse già un principio generale di rivalutazione (oltre che dei massimali) della indennità stessa fondato sull'art. 7 legge n. 223 del 1991".

Va considerato in merito, quanto stabilito dalla circolare INPS del 1 febbraio 2008 n. 14 che ha fissato gli importi massimi da corrispondere nel 2008 ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione e aumento dell'assegno per attività socialmente utili che sono determinati nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Rimane sicuramente ferma l'originalità del ragionamento portato innanzi dal Magistrato di Foggia

(assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria equiparabile all'indennità di mobilità, ed estensibilità - attraverso il riferimento alla L. 427/80 e D.L. 299/94 - del meccanismo di rivalutazione anche al trattamento di disoccupazione ordinaria e pertanto anche all'indennità di mobilità ad essa equiparabile) che molto coraggiosamente, sfruttando un punto di partenza differente da quello solito offerto dal trattamento straordinario di integrazione salariale, ha voluto proporre un'innovativo ragionamento che attraverso equivalenze e analogie di istituti e normative applicabili è pervenuto ad una decisione innovativa e chissà che presto anche i giudici della legittimità non decidano di adottare le appena esposte linee interpretative!